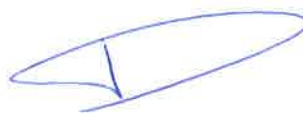




AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.p.A. - SB

oooooooo

ACCORDO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE



Premessa

Considerando che, lo Statuto Aziendale prevede *“la valorizzazione delle persone e delle comunità all'interno delle quali la Società opera a partire dalle proprie risorse, l'impegno a sostenere pratiche e spazi di lavoro a misura di tutti per creare una cultura inclusiva e flessibile, capace di accogliere le sfide e le esigenze delle nuove generazioni”*. Considerando inoltre che il costo sostenuto dai lavoratori, per integrare il prezzo complessivo del servizio mensa, risulta sempre più oneroso a causa dell'andamento inflattivo realizzatosi in questi ultimi anni, l'Azienda le OO.SS. ritengono, anche su indicazione degli stessi lavoratori, di disporre un aggiornamento dell'accordo vigente in tema di servizio sostitutivo di mensa Aziendale nel mentre è in discussione tra le parti un accordo integrativo aziendale.

Oggi, addì 18 del mese di marzo 2024, presso l'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. – Società Benefit, con sede legale presso via Milano nr. 10 a Mezzolombardo, si sono incontrati:

per Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A – Società Benefit., rappresentata da

Devis Paternoster	Direttore Generale di AIR S.p.A. SB

e

per le Organizzazioni Sindacali

FILCTEM/CGIL rappresentata da

Franco Weber	Segretario Generale FILCTEM Trentino
	Rappresentante dei lavoratori

FLAEI/CISL rappresentata da

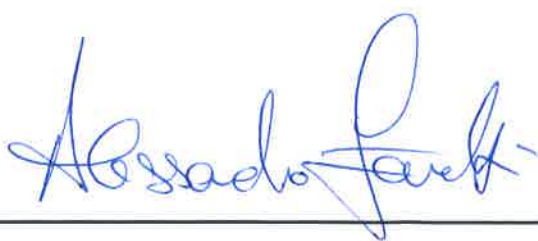
Piergiorgio Polignano	Segretario FLAEI Trentino
	Rappresentante dei lavoratori

UILTEC/UIL rappresentata da

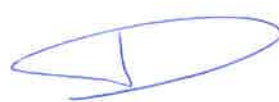
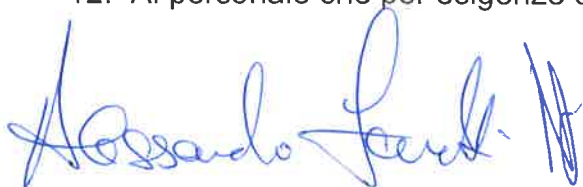
Giuseppe Enrico Di Chiara	Segretario UILTEC Trentino-Alto Adige
Alessandro Zanetti	Rappresentante dei lavoratori

si concorda quanto segue

1. Hanno diritto di usufruire del servizio di mensa, tutti i dipendenti che svolgono prestazioni lavorative antimeridiane o pomeridiane nelle giornate dal lunedì al giovedì, purché in attività lavorativa di almeno n.5 ore nell'arco della giornata.



2. Nella giornata del venerdì, il diritto alla fruizione del servizio mensa è consentito al solo personale che effettua prestazioni straordinarie nel pomeriggio dello stesso, purché la durata della prestazione sia di almeno un'ora di effettivo lavoro debitamente autorizzato.
3. La fruizione del servizio mensa convenzionato è preclusa nelle giornate in cui il dipendente non svolga attività lavorativa.
4. Può accedere al servizio mensa anche il personale che svolge attività sindacale: RSU, RSA, RLS e componenti dei direttivi
5. L'accesso al servizio mensa è fruibile anche nelle giornate di sabato e domenica per il personale che in tali giornate effettua prestazioni straordinarie con inizio al mattino e ripresa nel pomeriggio, purché la durata della prestazione sia di almeno un'ora per ciascuna frazione di giornata (mattina e pomeriggio).
6. Lo svolgimento del servizio è attuato mediante l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di tesserino magnetico che reca memorizzato l'importo fino ad un massimo a pasto come sotto definito. La tessera mensa è nominativa e può essere utilizzata solo dal titolare e solo presso gli esercizi convenzionati; l'utilizzo è limitato ad un pasto al giorno da consumare nella fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 15.00. La tessera va utilizzata solo per il pasto effettivamente fruito nella sola giornata lavorativa che dà diritto alla fruizione stessa; non è ammesso un utilizzo difforme da quanto indicato.
7. Il servizio mensa convenzionato costituisce una prestazione in natura soggetta ai trattamenti fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti normative in materia.
8. L'onere a carico dell'Azienda per il singolo pasto è convenuto in € 12,00.
9. A partire dal 01.01.2025 la quota di contribuzione massima dell'Azienda viene stabilita in € 13,00.
10. A partire dal 01/01/2026 l'importo massimo riconosciuto sarà adeguato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice ISPAT) rilevato al 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
11. Viene esclusa in ogni caso la monetizzazione del beneficio.
12. Al personale che per esigenze di servizio presta attività lavorativa nelle seguenti fasce:



- dalle 12,00 alle 14,30 o dalle 19,00 alle 21,30 verrà riconosciuto un rimborso forfettario di € 20,00

Il presente accordo annulla e sostituisce automaticamente tutti i precedenti accordi/usi/consuetudini/prassi e regolamenti attualmente vigenti in azienda in materia di mensa.

Il presente accordo decorre dalla data odierna, nel contempo l'Azienda si impegna all'attuazione il prima possibile e comunque entro e non oltre il 01 aprile 2024; l'accordo si intende rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da notificare formalmente all'altra parte con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso le Parti potranno, in qualsiasi momento, incontrarsi per esaminare eventuali situazioni di criticità sotto l'aspetto tecnico/organizzativo/gestionale, per valutare gli opportuni provvedimenti, anche in termini di modifica della normativa in esame.

Letto, accettato e sottoscritto 18 marzo 2024

Per AIR S.p.A. - Società Benefit



Per le OO.SS. E RSU

